

Bird & Bird

# Illecito trattamento di dati personali e risarcibilità del danno non materiale

*8 novembre 2022*



# Illecito trattamento di dati personali e risarcibilità del danno non materiale

*Quali sono i criteri che definiscono se un danno immateriale sia risarcibile o meno?*

La normativa di riferimento risiede nell'art. 82 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o "Regolamento"), che deve essere interpretato nella seguente modalità:

- ai fini del riconoscimento di un risarcimento per i danni subiti da una persona in conseguenza di una violazione del GDPR non è sufficiente, di per sé, la mera violazione della norma, se essa non è accompagnata dalla presenza di un danno, materiale o immateriale;
- il risarcimento del danno immateriale disciplinato dal GDPR non si estende alla mera irritazione che l'interessato possa provare a causa della violazione delle disposizioni del GDPR stesso. Spetta ai giudici nazionali stabilire se e in che misura possa configurarsi, in ciascun caso, un danno immateriale.

## 1. Contesto e quadro normativo di riferimento

Il 6 ottobre 2022 sono state presentate dall'Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell'Unione europea ("CGUE" o "Corte di Giustizia"), le conclusioni nel contesto della Causa C-300/21, nella quale si affronta il tema della risarcibilità del danno "non materiale" derivante da illecito trattamento di dati personali.

Nel contesto di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberster Gerichtshof* (i.e., la Corte Suprema Austriaca), è stato chiesto alla CGUE di esprimersi in merito al fatto se vi sia una soglia minima di gravità, al di sotto della quale non si determinerebbe un diritto al risarcimento del danno di cui all'art. 82 GDPR, il quale riconosce il diritto di ottenere il risarcimento del "*danno materiale o immateriale*" causato da una violazione del Regolamento stesso.

Viene dunque chiesto alla Corte di esprimersi per chiarire se, ai fini del risarcimento del danno derivante da trattamento illecito di dati personali, sia sufficiente che abbia avuto luogo una qualunque violazione del GDPR o se, al contrario, sia necessario che il danno subito dall'interessato superi una certa soglia di gravità – e non si risolva, pertanto, in un mero turbamento dell'interessato stesso.

## 2. La posizione dell'Avvocato Generale

Nell'esprimersi sulla questione portata all'attenzione della Corte di Giustizia, l'Avvocato Generale ha anzitutto chiarito che, sebbene la giurisprudenza della CGUE non lasci dubbi riguardo alla possibilità di configurare danni immateriali, da ciò non può tuttavia automaticamente desumersi che qualsiasi danno immateriale, a prescindere dalla sua entità e gravità, faccia automaticamente sorgere il diritto al risarcimento.

Al contrario, a suo parere, esistono i presupposti per sostenere che sia valido il principio opposto e, pertanto, che il diritto al risarcimento sia subordinato a una previa valutazione della gravità del danno subito dall'interessato.

A sostegno della propria posizione, l'Avvocato Generale pone enfasi sul fatto che il GDPR non persegua quale fine esclusivo la tutela del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali e che, piuttosto, il sistema di garanzie ivi previsto includa, al contempo, anche meccanismi di altro tipo. A parere dell'Avvocato Generale, ammettere che qualsiasi danno non materiale dia origine al diritto di ottenerne il risarcimento rischierebbe di creare confusione rispetto a quelle situazioni in cui, pur essendovi stata una violazione del Regolamento che abbia determinato una reazione negativa nell'interessato (e.g., fastidio, rabbia, irritazione), quest'ultimo non abbia tuttavia subito alcun danno effettivo e per le quali il legislatore europeo ha messo a disposizione degli

interessati altri rimedi. Viene evidenziata, del resto, l'assenza nel Regolamento di qualsiasi elemento in virtù del quale possa affermarsi che il diritto al risarcimento sancito previsto dall'art. 82 GDPR sia volto a coprire anche i c.d. danni punitivi.

In conclusione, tenuto conto anche della difficoltà nell'individuare, in concreto, in quali casi il danno immateriale subito dagli interessati possa essere considerato rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 82 GDPR, la valutazione deve necessariamente essere rimessa alle corti dei singoli Stati membri.

### 3. La giurisprudenza italiana

Vale la pena, quindi, soffermarsi anche sull'analisi della giurisprudenza italiana in materia di risarcibilità del danno derivante da trattamento illecito di dati personali.

Preliminarmente, è opportuno chiarire che, in un simile contesto, la giurisprudenza italiana generalmente si riferisce al c.d. “*danno morale*” o “*danno non patrimoniale*”, piuttosto che al “*danno immateriale*” a cui si fa invece riferimento nella traduzione italiana del GDPR.

Il tema è stato oggetto di analisi da parte della Corte di Cassazione con riferimento alle norme sulla protezione dei dati personali applicabili prima dell'entrata in vigore del GDPR, e in particolare riguardo all'applicazione dell'abrogato art. 15 del D.lgs 196/2003 (“**Codice Privacy**”), rubricato “*Danni cagionati per effetto del trattamento*”<sup>1</sup>. I principi affermati dalla giurisprudenza rispetto a tali fattispecie ante-GDPR possono, infatti, considerarsi validi anche nel contesto del quadro normativo odierno, soprattutto alla luce delle conclusioni dell'Avvocato Generale.

I giudici di legittimità hanno affermato che il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi del succitato art. 15, “*non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e di serietà del danno*” (Cass. n. 16133/2014), nell'ottica di bilanciamento fra gli interessi protetti e il generale principio di solidarietà sancito dall'art. 2 della Costituzione. In primo luogo, quindi, è necessario verificare che il pregiudizio subito non sia “futile” e “non serio” (gravità) e, in secondo luogo, che questo superi una certa soglia di tollerabilità (serietà). Mentre il profilo della gravità attiene al momento in cui si verifica l'evento dannoso, quello della serietà riguarda il pregiudizio da esso derivante. L'accertamento di questi profili è rimesso al giudice di merito, il quale dispone degli elementi concreti utili a tale valutazione.

L'orientamento sancito dalla sentenza n. 16133/2014 della Cassazione, che richiama anche i principi sanciti dalla giurisprudenza europea, è stato successivamente confermato dalla stessa Corte (si vedano, a tal riguardo, Cass. civ. 17383/2020 e Cass. civ. 11020/2021), la quale ha altresì ribadito come tale approccio vada ricondotto alla natura del risarcimento del danno, il quale ha funzione di ristoro del danneggiato e non sanzionatoria o punitiva – concetto, questo, richiamato e condiviso anche dall'Avvocato Generale.

In linea con il medesimo orientamento si pone anche la recente Cass. civ. 16402/2021, con la quale la Corte ha giudicato infondata la censura secondo cui il Tribunale sarebbe incorso nel vizio di omessa pronuncia sulla richiesta di risarcimento del danno, argomentando sulla base del fatto che il ricorrente non avesse fornito prova delle conseguenze negative derivanti dall'illecito trattamento dei dati personali, limitandosi soltanto a lamentare la violazione della normativa applicabile. A parere della Corte, infatti, la mancanza di tali elementi di prova non avrebbe consentito di valutare in concreto la gravità e la serietà del danno lamentato e, conseguentemente, la sua risarcibilità.

Le conclusioni dell'Avvocato Generale in merito alla risarcibilità del danno ex art. 82 GDPR, dunque, non rappresentano uno stravolgimento sul punto, ma, anzi, si pongono in continuità con quanto già affermato dalla giurisprudenza nazionale, pur rappresentando un elemento importante in termini di armonizzazione nell'applicazione del Regolamento a livello eurounitario.

---

<sup>1</sup> «1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.»

# Contatti



*Adriano D'Ottavio*

Counsel

+39 0669667000  
adriano.dottavio@twobirds.com



*Debora Stella*

Counsel

+39 0230356000  
debora.stella@twobirds.com



*Elena Mandarà*

TraineeAssociate

+39 0669667000  
elena.mandara@twobirds.com

twobirds.com

Abu Dhabi • Amsterdam • Beijing • Bratislava • Brussels • Budapest • Casablanca • Copenhagen • Dubai  
• Dublin • Dusseldorf • Frankfurt • The Hague • Hamburg • Helsinki • Hong Kong • London  
• Luxembourg • Lyon • Madrid • Milan • Munich • Paris • Prague • Rome • San Francisco • Shanghai  
• Singapore • Stockholm • Sydney • Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA) with SRA ID497264. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.